



Regione Lombardia

DECRETO N. 1635

Del 10/02/2025

Identificativo Atto n. 911

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UNA ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO B TEMPORANEA NEL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DI APPROVAZIONE DEL PRESENTE DECRETO AL 15 AGOSTO 2025, RICADENTE ALL'INTERNO ATC N°5 DELLA PROVINCIA DI CREMONA, NEL COMUNE DI AZZANELLO (CR) - RICHIEDENTE SIG. PAGLIARI RENZO IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE ITAL CACCIA DI AZZANELLO (CR).

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA VAL PADANA

Visti:

- la Legge 11/02/1992 n. 157;
- la Legge Regionale 16/08/1993 n. 26 succ. mod. ed integr. e in particolare l'articolo 21 sulle zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare e le prove cinofile;
- il Piano Faunistico Provinciale, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale di Cremona n. 32 del 7/09/2005;
- il Regolamento regionale 04/08/2003 n. 16 – Capo II - che detta disposizioni per l'istituzione e la gestione delle zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile;
- il Regolamento regionale 27/07/2022 n. 6 – Modifiche ai Capi da II a VII del Regolamento regionale 04/08/2003 n. 16.

Richiamate integralmente:

- le Ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana avente ad oggetto: "Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana";
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale avente oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana".

Visti altresì:

- la richiesta protocollo. n. M1.2025.0015710 del 29/01/2025, inoltrata dal Sig. Pagliari Renzo in qualità di rappresentante dell'Associazione ITAL Caccia di Azzanello (CR), intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costituzione di una zona d'addestramento cani di tipo B temporanea, ricadente all'interno dell'ATC CR n°5 in provincia di Cremona, nel Comune di Azzanello (Cr), denominata "Mezzaluna", indicata in apposita cartografia parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Parco Oglio Nord con nota pervenuta in data 24/01/2025 nost. Prot. n° M1.2025.0013017 che si allega al presente atto;



Regione Lombardia

- il parere positivo dell'ATC CR n°5, allegato all'istanza e registrato a nostro protocollo n. M1.2025.0015710 del 29/01/2025.

Vista la nota protocollo n. M1.2025.0015670 del 29/01/2025 del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana avente per oggetto "Chiarimento su utilizzo cani da caccia nelle attività di addestramento incluse le gare e le prove cinofile nei confronti della specie cinghiale" allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Preso atto che, nella nota di cui sopra, viene precisato che l'ordinanza n. 5/2024, all'articolo 3, comma 2, nelle zone CEV prevede il divieto dell'attività venatoria e del controllo faunistico verso la specie cinghiale, mentre per quanto riguarda l'attività venatoria comprese le gare, le prove cinofile e le attività addestrative verso altre specie, la stessa nota rimanda alle regole vigenti nelle zone soggette a restrizione.

Visto che alla nota del Commissario Straordinario viene allegato un documento relativo alle misure da adottare in materia di biosicurezza cui attenersi obbligatoriamente per lo svolgimento delle attività di addestramento cani\manifestazioni cinofile verso tutte le specie nelle zone soggette a restrizione e che:

- tali misure dovranno essere applicate anche da parte dei conduttori provenienti dalle zone soggette a restrizione per PSA che partecipano a manifestazioni in zone indenni,
- i conduttori dovranno rilasciare apposita autocertificazione agli organizzatori degli eventi dichiarando di non aver partecipato ad attività di caccia o controllo faunistico verso la specie cinghiale nelle zone di restrizione (III, II, I) negli ultimi sette giorni.

Preso Atto che all'istanza sopra richiamata, sono allegati:

- il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati dalla zona addestramento cani;
- la polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona interessata;
- il regolamento per il funzionamento della zona.

Ritenuto pertanto che non sia da acquisire la documentazione antimafia, ai sensi degli artt. 83 e 91 del D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla Legge 241 del 7 agosto 1990;

Vista la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di



Regione Lombardia

organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la DGR N° 3669 del 16/12/2024" XX Provvedimento Organizzativo, con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dott. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Val Padana.

Per i motivi citati in premessa e fatti salvi i diritti dei terzi.

DECRETA

1. di autorizzare l'istituzione e gestione della zona d'addestramento cani di Tipo B temporanea, denominata, denominata "Mezzaluna", al sig. Pagliari Renzo, sopra meglio identificato, in qualità di rappresentante dell'Associazione ITAL Caccia di Azzanello (CR);
2. di dare atto che, la zona di cui sopra ricade all'interno dell'ATC CR n°5 della provincia di Cremona, nel Comune di Azzanello (CR), ed ha una estensione di 5.52, 96 ettari, così come evidenziato nell'allegata planimetria parte integrante del presente atto;
3. di stabilire che la zona è destinata all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile, per il periodo compreso tra la data di approvazione del presente decreto fino al 15 agosto 2025, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve;
4. di rilasciare l'autorizzazione alle seguenti condizioni che si intendono accettate senza riserva da parte del richiedente:
 - divieto di utilizzo delle armi ad eccezione di pistola caricata a salve;
 - ammissione alla zona delle sole persone e dei cani da caccia partecipanti all'allenamento, all'addestramento e alle prove cinofile;
 - assunzione da parte del richiedente di qualsiasi onere e responsabilità per fatti e danni derivanti dalla costituzione/gestione della zona, restandone comunque sollevata la Regione;
 - segnalazione della zona con apposite tabelle lungo tutto il perimetro dei territori interessati;
 - divieto di introdurre specie faunistiche non autoctone;
 - Non dovranno essere alterati gli elementi orografici e morfologici del terreno;
 - Non dovranno essere scaricati rifiuti sul soprassuolo;
 - Si dovrà prestare la massima cura per non danneggiare la flora, o disturbare la fauna locale;
 - È vietato l'accesso nelle aree ZPS (riserve naturali), SIC, ZRC, OASI ed altre zone e/o aree di divieto di caccia;




Regione Lombardia

- Si dovrà mantenere il massimo rispetto delle colture in atto;
 - È vietato l'accesso con mezzi motorizzati nelle aree Riserve Naturali e SIC;
 - i conduttori dovranno rispettare le disposizioni indicate nella nota del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 28/01/2025 avente per oggetto "Chiarimento su utilizzo cani da caccia nelle attività di addestramento incluse le gare e le prove cinofile nei confronti della specie cinghiale", allegata parte integrante e sostanziale del presente provvedimento oltre ad eventuali altre disposizioni che venissero adottate per il contrasto alla P.S.A.;
5. di stabilire che:
- questo Ente si riserva ampia facoltà di poter revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, con effetto immediato e a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenienti esigenze d'interesse pubblico oppure d'inosservanza delle norme e dei regolamenti sopraccitati, ferme restando le eventuali penalità di legge a carico dei responsabili;
 - per quanto non espressamente richiamato nel presente atto valgono comunque le norme contenute nel R.R. 16/2003;
 - tutte le prescrizioni di cui sopra si intendono integralmente accettate anche a nome dell'associazione rappresentata;
6. che, avverso al presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti interessati;
8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.


Il Dirigente
MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



Date: 03/02/2025

1 centimeter = 100 meters



PFV_2025
pfv_afv
pfv_aatv
pfv_afv
pfv_atc
pfv_zac
pfv_zrc
fiumi
canali
OASI_CREMONA
PARCHI_CR
RISERVE_CREMONA
ZSC_SIC_24
ZPS_24

TIPO_AUTORIZZAZIONE	Z.A.C. TIPO B TEMPORANEA
INIZIO_AUTORIZZAZIONE	15/02/2025
FINE_AUTORIZZAZIONE	15/08/2025
TITOLARE_AUTORIZZAZIONE	PAGLIARI RENZO
DENOMINAZIONE	MEZZALUNA
ATC	5
COMUNE	AZZANELLO